



COMUNICATO UFFICIALE N. 314
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 162/A della F.I.G.C., inerente alle disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2023-2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista la nota in data 5 aprile 2023, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti ha evidenziato l'opportunità di prorogare, anche per la stagione sportiva 2023/2024, le misure derogatorie alle disposizioni normative vigenti, che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
- ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
- valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sulle condizioni per procedere alle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda nel termine regolamentare del 5 luglio 2023, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., vavevoli per la stagione sportiva 2023/2024;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

ai fini del cambio di denominazione, del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda **per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società)**, si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva **2023/2024**:

- 1) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la **società** deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
- 2) le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali

operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina